



Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

MAZZOLENI & PARTNERS

SUPPLEMENTO

***Speciale
Decreto anti crisi***

SPECIALE DECRETO ANTI CRISI

Oggetto: LE NOVITA' DEL DECRETO ANTICRISI

Il **decreto legge n.185 del 29 novembre 2008**, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale n.280 del **29 novembre 2008** (ed entrato in vigore lo stesso giorno), contiene misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Nella tabella che segue, per aree tematiche, si riepilogano le principali novità di natura fiscale.

INTERVENTI PER LE PERSONE FISICHE E LE FAMIGLIE

⇒ **Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza**

Introdotta, per il solo anno 2009, la possibilità di ottenimento di un beneficio economico alle famiglie a basso reddito, mediante l'attribuzione di una erogazione (non tassata) variabile da un minimo di €200 ad un massimo di €1.000, rapportata al numero dei componenti della famiglia (richiedente, coniuge, altri familiari) ed all'ammontare del reddito complessivo familiare.

Sono destinatari del beneficio, previa presentazione di apposita istanza al sostituto di imposta oppure all'Agenzia delle Entrate, i nuclei familiari i cui componenti, residenti in Italia e non titolari di partita Iva, siano esclusivamente titolari, nell'anno 2008, di reddito derivante da:

- lavoro dipendente o da pensione,
- di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
- di alcuni redditi diversi,
- di redditi fondiari di cui all'art.25, esclusivamente in coacervo con i redditi sopra citati, per un ammontare non superiore a €2.500.

⇒ **Interessi passivi su mutui prima casa**

Viene previsto un tetto massimo all'ammontare degli interessi passivi, a tasso variabile, maturati su mutui per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa (di categoria non di lusso), sottoscritti sino al 31.10.08, oppure rinegoziati entro la stessa data in applicazione della L. n.126/08. L'importo delle rate si calcola con riferimento al maggiore tra:

- tasso del 4%, senza considerare spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione;
- tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.

Lo Stato interviene e si fa carico della parte eccedente la predetta misura, tranne nel caso in cui le condizioni contrattuali determinino una rata di importo inferiore. Per i nuovi mutui, sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2009, invece, il tasso di base su cui si calcola lo *spread* sarà costituito dal tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea.

⇒ **Sospensione adeguamento automatico tariffe e mercato dell'energia e del gas**

- Sino al 31 dicembre 2009 rimane sospesa l'operatività di tutte le norme che prevedono un adeguamento automatico delle tariffe, diritti o contributi in relazione al tasso di inflazione;
- per il primo semestre 2009 non saranno applicate le variazioni tariffarie autostradali;
- previsto l'adeguamento al ribasso delle tariffe in relazione alla variazione del prezzo del petrolio;
- le famiglie economicamente svantaggiate potranno, con richiesta al comune, ottenere anche per le forniture di gas le medesime agevolazioni già godute per l'energia elettrica.

⇒ **Fondo nuove nascite**

Ipotizzata l'istituzione di un Fondo di garanzia finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari che erogheranno un prestito, di circa 5.000 euro, per supportare i

nuclei familiari nel sostenimento delle spese.
⇒ Detassazione premi produttività nel settore privato
Prorogata per il 2009 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, sino ad un massimo imponibile di euro 6.000, alle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
⇒ Rientro dei cervelli dall'estero
Ricercatori e docenti che tornano a risiedere in Italia ed iniziano a produrre reddito di lavoro dipendente ed autonomo, dal 29.11.2008 e nei 5 anni successivi applicano l'Irpef nella misura del 10%; tali redditi, inoltre, non rilevano ai fini Irap.
⇒ Detrazioni IRPEF per interventi di risparmio energetico
Viene introdotto il meccanismo della detrazione autorizzata ed entro un tetto massimo di risorse disponibili, per le spese sostenute nei 3 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/07. Il monitoraggio e l'autorizzazione avverrà per il tramite della presentazione, in forma telematica, di un'istanza all'Agenzia delle entrate, che dovrà fornire l'assenso, anche tramite silenzio protratto per 30 giorni. Ai fini di salvaguardare i contribuenti persone fisiche che, nell'anno 2008, hanno effettuato le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti facendo affidamento sulla possibilità di fruire della detrazione e non presentano l'istanza (nel periodo dal 15.01.2009 ed il 27.02.2009) oppure ricevono diniego, è previsto che si possa rimodulare l'agevolazione riducendo la percentuale di rilevanza dal 55 al 36%, ed utilizzando il tetto massimo di spesa di 48.000 euro per ciascun immobile. Restano, invece, inalterati i requisiti tecnici, le condizioni nonché gli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007. Il Governo ha annunciato l'intenzione di modificare la norma per quanto attiene le spese del 2008.

REDDITO DI IMPRESA

⇒ Deduzione di parte dell'Irap
Dal periodo di imposta in corso al 31.12.2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell'Irap di competenza, forfetariamente riferita all'imposta dovuta: <ul style="list-style-type: none"> • sugli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati; • ovvero, sulle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. Negli stessi limiti quantitativi, si accorderà il rimborso ai soggetti che, alla data del 29.11.2008, hanno presentato istanza di rimborso del tributo regionale per le annualità pregresse al 2008. Per i contribuenti che, invece, alla data del 29.11.2008 non avessero già presentato l'istanza, verrà introdotto un meccanismo di richiesta in forma telematica, secondo regole da definire, nel rispetto del limite temporale dei 48 mesi di cui all'articolo 38 del DPR 602/73. I rimborsi saranno effettuati nei limiti di un prefissato ammontare di risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione
⇒ Riduzione acconti Ires ed Irap
Gli acconti dovuti dai soggetti Ires, per il periodo di imposta in corso al 29.11.2008 e con riferimento all'Ires ed all'Irap, sono ridotti di 3 punti percentuali. In caso di acconti già versati al 29.11.2008, è possibile recuperare l'importo della riduzione mediante compensazione con il modello F24, utilizzando apposito codice tributo che verrà istituito. Con apposito DPCM verranno stabiliti modalità e termini di riversamento, entro il corrente anno, delle somme non pagate o compensate.
⇒ Riallineamento dei differenziali IAS
Introdotta la possibilità di riallineare, ai fini Ires, Irap ed addizionali, le divergenze tra valori civili e fiscali venutisi a creare per effetto della adozione degli IAS in sede di FTA e nei successivi esercizi fino al 2007.
⇒ Avviamento, marchi, beni immateriali e altri beni
Introdotta la possibilità, in deroga all'articolo 176, comma 2-ter del TUIR, di ottenere il riallineamento dei

valori per i beni immateriali, versando un'imposta sostitutiva del 16%.
E' possibile operare il riallineamento anche in relazione a beni diversi, assoggettando a tassazione ordinaria Ires e Irap, ma separatamente dall'imponibile complessivo, i maggiori valori fiscalmente riconosciuti.

⇒ **Turbolenza dei mercati**

I soggetti che non adottano gli IAS, in deroga ai criteri di valutazione prescritti, possono non svalutare gli investimenti non durevoli in titoli (esempio: azioni e obbligazioni), per effetto della situazione eccezionale di turbolenza dei mercati.

Le medesime regole sono applicate al settore assicurativo, con l'obbligo di accantonare utili per un ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

⇒ **Rivalutazione facoltativa dei beni immobili**

I soggetti Ires e gli enti collettivi Irpef, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, hanno la facoltà di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29.11.2008.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili si intendono compresi in distinte categorie.

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, in sospensione d'imposta; si applica un'imposta sostitutiva del 10% (ammortizzabili) e 7% (non ammortizzabili).

E' anche prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in misura pari al 10 per cento.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione, è riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata.

La cessione anticipata del bene rivalutato comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con l'effetto che le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione.

⇒ **Interpretazione autentica spese di ricerca e sviluppo**

Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283 della legge n. 296/2006, spetta anche alle ricerche effettuate in Italia su incarico di committente estero.

⇒ **Spese di ricerca e sviluppo**

Per il godimento del credito di imposta per le spese di ricerca e sviluppo è introdotto un meccanismo di preventiva richiesta ed approvazione, al fine di poter monitorare gli effetti di bilancio. Sono introdotti anche tempi massimi per l'effettivo godimento del credito.

⇒ **Porno TAX**

L'addizionale etica, già prevista da alcuni anni ma mai effettivamente operativa, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 29.11.2008, sulla base delle indicazioni fornite da apposito DPCM, da emanare entro 60 giorni dalla medesima data.

ACCERTAMENTO E SANZIONI

⇒ **Revisione congiunturale speciale studi di settore**

Prevista la possibilità di revisione degli studi per tenere conto della diffusa situazione di crisi.

La revisione, che potrà giungere anche oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sarà fondata su dati desumibili dalla contabilità nazionale, acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, contenuti nelle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

⇒ **Interpello e silenzio assenso**

Introdotta un tempo massimo oltre il quale la mancata risposta dell'Agenzia all'interpello del contribuente

genera il prodursi del meccanismo del silenzio assenso, a condizione che il richiedente abbia diffidato l'Agenzia.

⇒ **Compensazione subordinata alla richiesta preventiva**

Abrogata la disposizione, peraltro mai attuata, che subordinava la possibilità di operare compensazioni per importi superiori a 10.000 euro ad una preventiva richiesta inviata all'Agenzia.

⇒ **Riduzione del costo del ravvedimento operoso**

All'articolo 13 del D. Lgs. 472/97 sono così ridotte le sanzioni per il ravvedimento operoso:

- da 1/8 ad 1/12 del minimo, la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- da 1/5 ad 1/10 del minimo, la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- da 1/8 ad 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure per la tardiva presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

⇒ **Recupero di aiuti illegittimi**

La Commissione Europea ha dichiarato illegittimi gli aiuti concessi a favore delle aziende municipalizzate dal DL 331/93; si rende necessario proceder al loro recupero con maggiorazione di interessi.

All'Agenzia delle entrate, cui è stato affidato il compito del recupero, vengono attribuiti poteri analoghi a quelli del campo tributario, con necessità di notifica dei provvedimenti entro 120 giorni dal 29.11.2008.

⇒ **Definizione degli inviti al contraddittorio**

Si introduce l'istituto della definizione degli inviti al contraddittorio. Nello stesso avviso, pertanto, al contribuente è fornita la rappresentazione della pretesa tributaria determinata ed i motivi della stessa, nonché l'invito ad aderire. Il contribuente ha la possibilità di definire i contenuti dell'invito, usufruendo della ulteriore riduzione alla metà delle sanzioni e della possibilità di pagamento rateale

La "comunicazione", da parte del contribuente, dell'adesione all'invito al contraddittorio può essere effettuata utilizzando l'apposito modello per la domanda di definizione del PVC.

La novità si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Legame con gli studi di settore

Viene introdotta nella legge 146/98 una disposizione che prevede l'inibizione dell'ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Eventuali accertamenti analitico presuntivi potranno essere effettuati solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, deve essere superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, deve superare, in valore assoluto, 50.000 euro.

La preclusione opera nei soli casi in cui i dati dichiarati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non risultino inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le più rigorose sanzioni espressamente previste per tali fattispecie ed in relazione agli inviti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2009.

⇒ **Evasione da riscossione**

- Le misure cautelari previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 possono essere richieste anche per le somme dovute per tributi e relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione.
- I provvedimenti cautelari adottati perdono efficacia dal giorno successivo a quello previsto per il

pagamento della cartella di pagamento; ove l'iscrizione a ruolo non sia effettuata per l'intero importo dovuto, la misura cautelare, resta in vigore per la parte non ancora iscritta a ruolo.

- L'ufficio ha il potere di richiesta agli operatori finanziari di dati e documenti relativi a rapporti e operazioni finanziarie in materia di comunicazioni e segnalazioni all'agente della riscossione (fino al discarico) di misure cautelari, esecutive, conservative a tutela del creditore.

⇒ **Accertamento soggetti di rilevanti dimensioni**

Nei confronti dei soggetti con ricavo o volume d'affari pari o superiore a 300.000 euro, il controllo sostanziale delle dichiarazioni dei redditi e Iva sarà effettuato entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

⇒ **Compensazioni indebite**

Al fine di contrastare l'indebita pratica dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, viene previsto che:

- in via transitoria, sia concesso un termine di 8 anni per la notifica del provvedimento di contestazione per le violazioni relative a periodi per i quali siano ancora pendenti i termini di accertamento al 29.11.2008;
- l'indebita compensazione sia colpita con una sanzione dal 100 al 200% dell'imposta, similmente a quanto avviene nel caso di infedele dichiarazione;
- in caso di mancato pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero, sia possibile l'utilizzo della riscossione coattiva mediante ruolo straordinario;
- siano applicati i termini per l'iscrizione a ruolo a seguito di accertamento definitivo, per la notifica delle cartelle di cui sopra.

⇒ **Stretta sui circoli privati**

L'applicabilità delle norme di favore per gli enti associativi e le società sportive dilettantistiche, di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72 è subordinata all'invio telematico all'Agenzia delle entrate di particolari dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

Tutte le organizzazioni del settore no profit che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente normativa debbono rispettare la marginalità delle attività commerciali eventualmente svolte.

IVA

⇒ **Abrogazioni.**

Vengono abrogate le norme relative all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi e di introdurre una memory card delle operazioni effettuate per il tramite di distributori automatici.

⇒ **Iva per cassa**

In via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011, tutte le operazioni Iva potranno beneficiare del differimento della esigibilità e della detrazione al momento del pagamento del corrispettivo, così come oggi avviene per le sole forniture ad enti pubblici.

La sospensione, tuttavia, è limitata per un periodo di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, tranne nelle ipotesi in cui, durante tale lasso temporale, il cessionario o committente si trovi in particolari difficoltà finanziarie, attestate dall'assoggettamento ad una procedura concorsuale o esecutiva.

Sono escluse dal differimento le operazioni effettuate da soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni di un regime speciale e quelle assoggettate ad imposta, sulla base del meccanismo del *c.d. "reverse charge"*.

La norma prevede l'obbligo di specifica indicazione in fattura del meccanismo del differimento del momento di esigibilità.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria, ed un apposito decreto individuerà l'ammontare del volume d'affari entro cui il regime potrà essere applicato.

⇒ **Iva e servizi televisivi**

I servizi radiotelevisivi sono tutti assoggettati ad Iva del 20%, a prescindere dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna) e dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio.

⇒ Territorialità prestazioni di servizi

Prorogate di un anno (sino al 31.12.2009) particolari regole in tema di territorialità di prestazioni di servizi particolari, a suo tempo introdotte con decreto legislativo 273/2003.

MERCATO DEL LAVORO

⇒ Strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione del lavoro

Previste nuove risorse per:

- a) trattamento ordinario di disoccupazione non agricola in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di crisi aziendali o occupazionali;
- b) indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai dipendenti di imprese del settore dell'artigianato;
- c) trattamento integrativo sperimentale per il triennio 2009-2011 per apprendisti;
- d) trattamento in unica soluzione ai co.co.co. in particolari situazioni.

RISCOSSIONE

⇒ Disciplina degli aggi da riscossione

Previsto, a decorrere dal 01.01.2009, un aggio da riscossione pari al 10% (a carico del debitore per il 4,65% se paga nel termine previsto, integralmente in caso contrario) delle somme iscritte a ruolo, che potrà essere modificato con decreto ministeriale.

⇒ Concordato preventivo e Iva

In caso di piano di concordato preventivo di cui all'art. 160 del R.D. 267/42, il debitore non può proporre il pagamento parziale del tributo relativo all'Iva, mentre si mantiene la possibilità di dilazione di pagamento.

⇒ Accordi sui debiti contributivi

Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie vengono estese anche ai debiti previdenziali. A tal fine si provvederà con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

⇒ Riscossione per somme da condono

Inasprito il meccanismo di riscossione delle somme derivanti da condoni fiscali della legge 289/2002 non versate dai contribuenti:

In particolare:

- viene facilitata l'aggressione del patrimonio immobiliare, riducendo da ottomila a cinquemila euro il limite di importo al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione; inoltre, si consente di avviare direttamente tale espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell'immobile da vendere all'asta;
- scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, possa seguire immediatamente l'accesso, da parte dell'agente della riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali.



Oggetto: NUOVA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP DA IRES E IRPEF E RIMBORSO PER GLI ANNI PREGRESSI

Con l'articolo 6 del D.L. n.185 emanato lo scorso 29 novembre, il Governo ha previsto la deducibilità parziale dell'Irap dall'Ires (società di capitali, enti commerciali e non) o dall'Irpef (società di persone, ditte individuali e professionisti) a seconda della tipologia di soggetto interessato.

Il decreto "anti crisi" stabilisce nel 10% la percentuale Irap che si rende deducibile ai fini delle imposte sul reddito. Tuttavia, la base per il corretto calcolo di tale percentuale non è rappresentata dall'Irap determinata secondo le regole ordinarie (che, tra l'altro, sono diverse per soggetti Ires e per i soggetti Irpef) ma occorrerà determinare una sorta imposta "virtuale" seguendo un particolare procedimento contabile previsto dalla norma.

Metodo per calcolare l'imposta virtuale su cui calcolare il 10% deducibile

*"... un importo pari al 10% dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, **forfetariamente riferita** all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto"*

Per semplificare, la quota di Irap deducibile ai fini delle imposte sui redditi nella misura del 10% si compone essenzialmente di due macro classi:

1. gli oneri finanziari
2. il costo del lavoro

che dovranno essere determinate, però, secondo le particolari regole contenute nel decreto.

Si segnala ai signori Clienti che il risparmio d'imposta conseguito a fronte della nuova disposizione sarà in molti casi irrisorio a fronte di conteggi non immediati.

Per fare un esempio semplice relativo ad un soggetto Ires che presenta una base imponibile determinata forfetariamente di 1.000.000 euro il risparmio verrebbe così calcolato:

$1.000.000 \times 3,9\%$ (aliquota Irap 2009) = 39.000 Irap determinata su base forfetaria

$39.000 \times 10\%$ = 3.900 importo deducibile ai fini Ires

$3.900 \times 27,5\%$ (aliquota Ires 2009) = 1.072,50 risparmio d'imposta ai fini Ires

Adottando il meccanismo di calcolo visto in precedenza, con i valori e le aliquote proprie di ciascun anno d'imposta, sarà inoltre possibile – tramite presentazione di istanza telematica su modello di prossima approvazione – richiedere il rimborso delle somme che si sarebbero risparmiate applicando le nuove regole di deduzione. Tale richiesta di rimborso per gli anni pregressi, inoltre, potrà avvenire solo in pendenza dei termini previsti dall'art.38 del DPR n.602/73 (48 mesi precedenti).

In considerazione della presumibile scarsa entità del recupero (visto l'esempio riportato in precedenza e considerando che il rimborso avverrà entro determinati limiti di stanziamento previsti nel decreto) lo Studio - dopo aver valutato le posizioni ritenute più significative - contatterà i signori Clienti al fine di valutare costi e opportunità al fine di procedere o meno alla richiesta di rimborso.

Chi intendesse comunque richiedere il conteggio delle somme da richiedere a rimborso – al di fuori delle valutazioni operate dallo Studio - è pregato di inoltrare specifica richiesta allo Studio, che provvederà a formulare uno specifico preventivo per tale attività.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Mazzoleni & Partners



Oggetto: LA RIDUZIONE DEL 3% DEGLI ACCONTI IRES/IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DELLA QUOTA VERSATA IN ECCESSO

Come preannunciato, nel decreto anti crisi dello scorso 29 novembre è stata disposta una **riduzione degli acconti Ires e Irap**, nella misura del **3%**. Dato che la disposizione è stata ufficializzata solo a pochi giorni dalla scadenza, la maggior parte dei soggetti obbligati hanno già provveduto al pagamento dell'intero acconto. Per questo, la norma riconosce a costoro un credito d'imposta, corrispondente alla riduzione prevista.

Si ricorda che la riduzione opera **esclusivamente** nei confronti dei seguenti soggetti:

- le società di capitali (spa, sapa, srl), le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, sia che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

La riduzione **non** è quindi prevista per i soggetti **Irpef**. Lo sconto del 3% opera tanto con riferimento all'Ires quanto all'Irap, e, vale la pena sottolinearlo, rimane circoscritto al solo periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008): l'anno prossimo, salvo modifiche alla norma, la misura dell'acconto torna ad essere pari al 100%.

Chi ha utilizzato il metodo storico di determinazione degli acconti, entro il 1° dicembre ha versato il 60% di quanto dovuto in relazione al periodo precedente, al netto dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto subite. In pratica il riferimento va fatto al rigo RN17 di Unico 2008 SC (RN18 per gli enti non commerciali, Unico 2008 ENC). Per l'Irap, il rigo è l'IQ95, tenendo presente la possibilità di assumere la minore Irap che si sarebbe determinata applicando il cuneo fiscale integralmente (senza le limitazioni previste nel 2007 per i mesi di gennaio e da febbraio a giugno). Con l'aiuto della tabella che segue, si sintetizza un banale esempio di determinazione del credito di imposta:

	Ires	Irap
A - Importo originario (100%)	10.000,00	2.000,00
B - Importo rideterminato (97%)	9.700,00	1.940,00
C - Prima rata di acconto versata	4.000,00	800,00
D - Seconda rata di acconto versata (A - C)	6.000,00	1.200,00
E - Seconda rata di acconto da versare - nuove regole (B - C)	5.700,00	1.140,00
F - Credito di imposta (D - E)	300,00	60,00

Il **credito di imposta**, secondo le indicazioni normative, sarebbe utilizzabile **in compensazione** già dal prossimo 16 dicembre, per pagare altri debiti tributari e/o contributivi. A parte i dubbi sul tipo di codice da utilizzare nel Modello F24, è **necessario segnalare** che è stata espressamente prevista una particolare clausola di salvaguardia per l'Erario, in base alla quale è previsto che con apposito DPCM "sono stabiliti le modalità e il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica". In altri termini, **potrebbe essere disposta la restituzione in tempi brevi (31/12/2008) del bonus concesso**.

In considerazione di ciò, e salvo che la riduzione non sia decisamente consistente, appare **consigliabile non procedere ad alcuna compensazione**. Per chi avesse provveduto a versare l'acconto di novembre in misura ridotta, sarà cura dello Studio monitorare l'evoluzione della questione, in ordine ad un'eventuale necessità di restituzione della minor somma versata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Mazzoleni & Partners



Oggetto: AGEVOLAZIONE 55% - NUOVE REGOLE PER BENEFICIARNE

Il decreto anti crisi emanato lo scorso 29 novembre dal Governo, contiene una disposizione che, per come è attualmente scritta, potrebbe rendere più difficile la fruizione della detrazione del 55% a fronte delle spese sostenute da privati e imprese nel corso del 2008. E' opportuno segnalare subito che il Ministro delle Finanze ha preannunciato correzioni al decreto in sede di conversione in legge, tali da evitare effetti retroattivi alle regole, sotto elencate, che quindi dovrebbero valere solo per gli anni 2009 e 2010. In pratica il decreto attualmente stabilisce che la detrazione del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, esclusa quella goduta sulle spese del 2007, è subordinata all'autorizzazione da parte delle Entrate. Tale autorizzazione dovrebbe avvenire presentando un'istanza (il modello dovrà essere approvato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto), in via esclusivamente telematica (in proprio o tramite un intermediario abilitato), secondo la seguente scaletta:

Anno di spesa	Spedizione istanza	Fondi disponibili
2008	15/01/2009 – 27/02/2009	82,7 milioni di Euro
2009	01/06/2009 – 31/12/2009	185,9 milioni di Euro
2010	01/06/2010 – 31/12/2010	314,8 milioni di Euro

Nella tabella sono elencati anche i limiti entro cui dovrebbero essere autorizzate complessivamente le istanze dei contribuenti; importante sottolineare infatti che:

- le istanze verranno accolte in base all'ordine cronologico di invio;
- vale il principio del silenzio – diniego, nel senso che se l'Amministrazione non risponde nei 30 giorni successivi all'invio vuol dire che l'istanza non è stata accolta.

La norma non chiarisce se l'istanza deve essere presentata preventivamente o a consuntivo, rispetto al momento di effettuazione dei lavori (è presumibile si tratti della seconda delle due ipotesi). Stante il fatto che molti contribuenti hanno già sostenuto le spese, e che in virtù delle nuove regole sopra, sinteticamente, descritte, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di godere della detrazione, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze la norma definitiva dovrebbe prevedere:

- che per il solo 2008 non operi l'obbligo della presentazione dell'istanza;
- sempre per il solo 2008, la detrazione non sia limitata da alcun limite complessivo di spesa.

Per i privati, la norma prevede una **clausola di salvaguardia** in base alla quale se non si riesce ad entrare tra i beneficiari del 55%, si può accedere alla detrazione del 36%, con il tetto massimo di spesa agevolabile pari a 48.000 euro per ciascun immobile (con detrazione da ripartire in 10 anni). Si ricorda che le regole per beneficiare del 55% variano a seconda che il contribuente sia un privato (o un lavoratore autonomo) ovvero un'impresa.

Nel primo caso la detrazione opera per "cassa" (anno di beneficio = anno di pagamento), mentre per le imprese vale il principio di "competenza": soprattutto per queste ultime, quindi, è importante, al fine di godere della detrazione nel 2008 (senza preventiva autorizzazione e senza limiti) monitorare non solo i pagamenti. Per considerare infatti la spesa "sostenuta", il riferimento va fatto:

- per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione;
- per le prestazioni di servizi, alla data della loro ultimazione.

Se gli interventi agevolati sono realizzati tramite un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Mazzoleni & Partners